

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE TITOLARI DI FARMACIA

Via A.Gramsci, 103 – Tel. 0881 611588

71100 – F O G G I A

Art.1

E' costituita con sede in Foggia l'Associazione tra titolari di farmacia della provincia di Foggia. Premesso che l'Associazione è apolitica ed apartitica, essa potrà aderire, per deliberazione dell'Assemblea degli associati ad altri organismi, anche internazionali, di carattere economico, sindacale e professionale.

L'Associazione non ha scopi di lucro.

Art. 2

L'Associazione ha lo scopo di tutelare gli interessi economici sindacali e professionali dei titolari di farmacia.

A tal fine, per l'esplicito mandato che ciascuno socio le conferisce per il sol fatto di aderirvi:

- a) cura i rapporti commerciali con le ditte produttrici e con i grossisti;
- b) cura la distribuzione dei medicinali e dei prodotti di assegnazione che le Autorità mettessero, in casi particolari, a disposizione dei Titolari di farmacia per le esigenze dell'assistenza farmaceutica;
- c) cura i rapporti anche economici con gli Enti erogatori di assistenza farmaceutica pubblici e privati;
- d) collabora con le Autorità per la formazione e l'aggiornamento delle tariffe, degli orari e dei turni;
- e) regola i rapporti di lavoro con i Collaboratori e con il personale non laureato dipendente;
- f) svolge attività culturale ed assistenziale a favore degli associati;
- g) designa i rappresentanti dei farmacisti nei corpi amministrativi e tecnici dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e di qualsiasi altro Ente pubblico e privato;
- h) promuove in genere tutte le iniziative di carattere economico, sindacale e professionale che riterrà utili all'esercizio della farmacia;
- i) promuove e coordina la difesa degli interessi della farmacia in qualsiasi campo, esplica gli altri compiti che dalle leggi e dalle pubbliche Autorità fossero assegnati alle Associazioni a carattere economico-sindacale;
- j) costituisce commissioni ed assume o patrocina qualsiasi altra iniziativa di utilità sociale;

I fini sopra elencati hanno carattere indicativo e non limitativo e per la realizzazione degli scopi sociali, l'Associazione è mandataria e rappresentante di ogni socio, in nome e per conto dei quali può intervenire nelle trattative e nella conclusione delle Convenzioni a carattere collettivo con Autorità, Enti, Associazioni, Sindacati e privati cittadini; può anche promuovere giudizi e costituirsi come convenuta o interveniente in nome e per conto di tutti o di alcuni Soci, nominando avvocati e procuratori e facendo quanto altro è necessario per la tutela degli interessi dei Soci.

Art. 3

Possono essere Soci i Titolari di farmacia, gli Enti pubblici che siano titolari di farmacie aperte al pubblico e le farmacie gestite in forma societaria della provincia di Foggia.

Sono considerati titolari di farmacia i gestori provvisori ed i Direttori responsabili delle gestioni ereditarie.

Per gli Enti Pubblici il diritto di socio sarà esercitato dal Direttore Responsabile di ciascun esercizio farmaceutico.

Per le farmacie gestite in forma societaria il diritto di socio sarà esercitato normalmente dal Direttore Responsabile della farmacia salvo che questi non indichi in sua vece altro farmacista socio.

In quest'ultimo caso, qualora il socio indicato ricopra una carica consiliare, la delega non potrà essere revocata per tutta la durata dell'incarico medesimo.

La domanda di ammissione, che implica l'accettazione totale ed incondizionata delle norme del presente statuto, è diretta alla Presidenza dell'Associazione. Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo.

I Soci sono vincolati all'osservanza delle delibere Consiliari e/o Assembleari.

In caso di non accettazione della propria domanda di iscrizione, l'aspirante può ricorrere, entro venti giorni dalla data di comunicazione della decisione del Consiglio, al Collegio dei Proviviri.

Il Socio può recedere dall'Associazione con preavviso di giorni trenta da comunicarsi con raccomandata con avviso di ricevimento ed il recesso non lo esonera dal pagamento dei contributi sindacali previsti dall'Accordo Nazionale e da quelli eventualmente deliberati dall'Assemblea per tutto l'anno in corso.

Il Socio non può aderire ad altre Associazioni Sindacali di categoria.

Art. 4

Il Consiglio Direttivo nei riguardi di un socio che abbia commesso azioni contrarie agli interessi tutelati dall'Associazione può deliberare, a seconda della gravità dell'infrazione stessa, una sanzione che potrà essere il richiamo, il richiamo con diffida, la sospensione, l'espulsione. Contro tali deliberazioni il Socio può ricorrere entro venti giorni dalla data di comunicazione della decisione del Consiglio, al Collegio dei Proviviri.

Art.5

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, i Delegati locali, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Proviviri.

Art.6

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Spetta all'Assemblea:

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE TITOLARI DI FARMACIA

Via A.Gramsci, 103 – Tel. 0881 611588

71100 – F O G G I A

- a) l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri;
- b) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- c) la deliberazione per l'eventuale adesione agli organismi di cui al secondo comma dell'art. 1;
- d) le deliberazioni sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 7

L'Assemblea ordinaria annuale è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci entro il mese di aprile di ogni anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci.

L'Assemblea straordinaria è indetta su convocazione del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un quinto dei Soci per deliberare sugli argomenti indicati dal Consiglio o richiesti dai Soci.

Art. 8

La convocazione è fatta mediante avviso pubblicato sul Notiziario Associativo ed inviato almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.

Il termine dei 10 gg. Può essere ridotto in caso di particolare urgenza ad un minimo di gg. 3.

Per la convocazione dell'Assemblea elettorale e per quelle aventi per oggetto modifiche statutarie o scioglimento dell'Associazione, gli avvisi di convocazione verranno inviati almeno 30 giorni prima di quello fissato per la riunione con lettera raccomandata con le medesime indicazioni di cui al 1) comma.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto sempre che non delegato da Soci impediti, in tal caso non è ammesso un numero superiore a due deleghe per ciascun socio.

All'Assemblea elettorale le votazioni avvengono a scrutinio segreto, non sono ammesse deleghe né votazioni per posta e sono eleggibili tutti i soci in regola con i pagamenti e che abbiano fatto pervenire la loro candidatura almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettorale.

A cura del Segretario viene redatto e pubblicato l'elenco dei candidati.

Art. 9

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente; in difetto l'Assemblea elegge il proprio Presidente ed il Segretario se non presente.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, che deve avvenire almeno dopo un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti. Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata e seduta: Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità di voti prevale quella parte cui è andato il voto del Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione sono valide soltanto con l'approvazione della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione, occorre la presenza, fisica o per delega, di almeno 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto, tanto in prima che in seconda convocazione.

La stessa Assemblea che dovesse deliberare sullo scioglimento disporrà le modalità per la liquidazione delle attività sociali e la devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione locale, regionale o nazionale con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità, sentito, in tale secondo caso, l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190, della Legge 23/12/96 n.662.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea e si compone di sette membri dei quali uno possibilmente rappresentante dei farmacisti rurali.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Nel caso di vacanza di una o più di tali cariche il Consiglio vi provvede mediante nuove elezioni, sempre nel proprio ambito. Parimenti si integreranno i posti vacanti dei consiglieri, mediante cooptazione; in tal caso si nominerà il primo dei non eletti, poi il secondo e così via. Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque sei volte all'anno ovvero dietro richiesta di tre dei suoi membri. I Consiglieri assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

In caso di vacanza di quattro o più Consiglieri, i rimanenti convocano l'Assemblea elettorale.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la direzione e l'amministrazione dell'Associazione tranne quelli riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può validamente deliberare quando siano presenti almeno quattro dei suoi membri; le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Art. 12

Il Consiglio ha facoltà di sottoporre particolari questioni all'approvazione ed al parere consultivo dei Soci a mezzo di referendum scritto, stabilendo di volta in volta le formalità per l'esercizio di tale mezzo di consultazione.

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE TITOLARI DI FARMACIA

Via A.Gramsci, 103 – Tel. 0881 611588

71100 – F O G G I A

Art. 13

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia in giudizio che nei confronti delle Autorità e dei terzi. Dirige l'attività dell'Associazione secondo le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente e, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

Art. 14

Il Segretario redige e cura la conservazione dei verbali delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea ed attende alla esecuzione delle sue delibere, collaborando a tal fine col Presidente.

Art. 15

Il Tesoriere ha la responsabilità del patrimonio e della contabilità dell'Associazione. Provvede alle operazioni finanziarie ivi compresa l'apertura dei conti correnti bancari e/o postali. Cura la riscossione dei contributi associativi. Entro il mese di marzo di ogni anno è obbligato a redigere e sottoporre al Consiglio il rendiconto della gestione dell'anno solare precedente ed il bilancio preventivo entrambi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I conti correnti che potranno essere aperti dal Tesoriere devono essere intestati all'Associazione con firma disgiunta del Presidente. E' fatto obbligo al Tesoriere di tenere sempre debitamente aggiornato l'inventario del patrimonio sociale.

Art. 16

Il numero, le competenze e le modalità per l'elezione dei Delegati locali sono fissati dal Consiglio Direttivo in relazione alle esigenze territoriali.

Art. 17

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, composto di tre membri effettivi ed uno supplente, eletti dall'Assemblea per un triennio e rieleggibili. Il Collegio designa tra i suoi membri il proprio Presidente, esamina il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio, al quale poi lo sottopone, con le eventuali modifiche, per la ratifica e redige la relazione sul conto consuntivo annuale da presentare all'Assemblea.

Art. 18

Il Collegio dei Proviviri è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri, dei quali uno assume l'ufficio di presidenza; dura in carica tre anni. L'elezione di esso dovrà verificarsi tra gli iscritti che non appartengono al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Spetta al Collegio dei Proviviri:

- decidere sul ricorso dei Soci di cui agli art. 3 e 4 del presente statuto;
- decidere sulle vertenze che sorgessero tra Socio e Socio e tra Socio ed Associazione;
- emettere il parere su tutte le questioni che gli fossero sottoposte dal Consiglio;
- intervenire – se richiesto – come organo tecnico-consultivo o come arbitro amichevole in tutte le vertenze che coinvolgono i Soci.

Il Collegio esercita la sua azione senza formalità di procedura, redige per iscritto i suoi pareri ed i suoi lodi a cura della stessa saranno notificati agli interessati.

Art. 19

Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili ed immobili e dai valori per acquisto, lascito o donazione o comunque vengano in possesso dell'Associazione;
- dalle somme accantonate per qualsiasi scopo in virtù di legge o deliberazioni degli organi competenti sino a che non siano erogate.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi associativi;
- interessi attivi e altre rendite patrimoniali;
- somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve o capitale, salvo diversa disposizione di legge.

E' altresì intrasmissibile, a qualsiasi titolo, la quota o il contributo associativo.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoga o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad emanare un regolamento per l'esecuzione del presente Statuto.

Art. 21

Gli Associati si impegnano a modificare quegli articoli eventualmente in contrasto con lo statuto Federfarma. Per quanto non contemplato nel presente Statuto è da rifarsi al Codice Civile.